

410

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	14
Missioni vevoli nella seduta del 21 gennaio 2004 .....	3	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	14
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di proposte di legge; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 4 – Articolo unico; articoli del decreto-legge) .....	14
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	5	(Sezione 5 – Modificazioni apportate dal Senato) .....	16
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	10, 11	(Sezione 6 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) .....	16
Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale (Annunzio di raccomandazioni e risoluzioni) .....	12	(Sezione 7 – Ordine del giorno) .....	16
Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina .....	12	<b>Disegno di legge di conversione n. 4593</b> ....	18
Atti di controllo e di indirizzo .....	13	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	18
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	13	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	18
<b>Disegno di legge di conversione S. 2644 (approvato dal Senato) n. 4574</b> .....	14	(Sezione 3 – Articolo unico; articoli del decreto-legge) .....	18
(Sezione 1 – Proposta emendativa dichiarata inammissibile) .....	14	(Sezione 4 – Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	20
		(Sezione 5 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) .....	21
		(Sezione 6 – Ordini del giorno) .....	22

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
<b>Deliberazione ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del regolamento in relazione al progetto di legge recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica) (310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-D) .....</b>	24	(Sezione 4 – Iniziative normative a tutela dell'azionariato diffuso, a seguito della vicenda di Bibop Carire S.p.A.) .....	28
(Sezione 1 – Proposta di limitazione della discussione ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del regolamento e proposte alternative) .....	24	(Sezione 5 – Superamento dei limiti di spesa della carta di credito fornita dalla Banca Nazionale del Lavoro ai membri dell'Esecutivo in base ad un accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) ...	29
<b>Interrogazioni a risposta immediata .....</b>	26	(Sezione 6 – Iniziative normative volte ad equiparare la procedura di accesso ai centri di permanenza temporanei a quella prevista per l'accesso agli istituti di pena) .....	30
(Sezione 1 – Aumento dei pedaggi autostradali applicato dalla Società Autostrada Milano-Torino S.p.A.) .....	26	(Sezione 7 – Posizione del Governo in relazione agli ultimi sviluppi della politica europea) .....	31
(Sezione 2 – Iniziative per ricondurre il dibattito tra magistratura e potere politico in una alveo di correttezza istituzionale) .	26	(Sezione 8 – Iniziative normative volte a garantire un comportamento paritario del sistema bancario nei confronti delle imprese) .....	32
(Sezione 3 – Iniziative volte al rilancio delle aziende tessili calabresi) .....	27	<b>Mozioni Bindi ed altri n. 1-00240, Antonio Leone n. 1-00306 e Turco ed altri 1-00307 sulla proroga della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento .....</b>	33
		(Sezione 1 – Mozioni) .....	33
		(Sezione 2 – Risoluzione) .....	36

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 21 gennaio 2004.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Bellini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Bellini, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trema-

glia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 20 gennaio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GAZZARA: « Modifiche agli articoli 415-*bis* e 416 del codice di procedura penale, in materia di formazione del fascicolo penale » (4618);

GAZZARA: « Modifiche agli articoli 415-*bis* e 416 del codice di procedura penale, in materia di attività integrativa di indagine » (4619);

CARLI: « Istituzione dell'Archivio nazionale della memoria dei crimini nazifascisti » (4620);

RICCIO: « Armonizzazione delle disposizioni in materia di trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e dei funzionari delle Forze di polizia » (4621);

DILIBERTO ed altri: « Norme per il rafforzamento dei poteri di controllo della Banca d'Italia » (4622);

DI GIOIA: « Disposizioni in favore dei piccoli comuni del subappennino Dauno » (4623);

PERROTTA: « Istituzione del consorzio obbligatorio dei raccoglitori delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi » (4624);

PERROTTA: « Istituzione del consorzio obbligatorio dei raccoglitori dei filtri per olii e gasolio » (4625);

PERROTTA: « Istituzione del Museo della napoletanità » (4626).

Saranno stampate e distribuite.

### **Ritiro di proposte di legge.**

Il deputato Pecoraro Scanio ha comunicato di ritirare le seguenti proposte di legge:

PECORARO SCANIO: « Estensione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, ai responsabili dei reati di corruzione, concussione, ricettazione e violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti politici » (2390);

PECORARO SCANIO: « Norme in materia di prevenzione della corruzione e dell'illecito finanziamento di partiti politici » (2391).

Le proposte di legge saranno, pertanto, cancellate dall'ordine del giorno.

### **Modifica del titolo di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 4505, d'iniziativa del deputato GAZZARA, ha assunto il seguente titolo: « Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in materia di ripetizione degli oneri sostenuti dagli enti eroganti prestazioni relative all'invalidità civile a carico dei soggetti civilmente responsabili del danno ».

### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

#### *II Commissione (Giustizia):*

CARBONI ed altri: « Istituzione in Sassari di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Sardegna » (4539) Parere delle Commissioni I, V e XI.

#### *VI Commissione (Finanze):*

GAZZARA: « Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in materia di ripetizione degli oneri sostenuti dagli enti eroganti prestazioni relative all'invalidità civile a carico dei soggetti civilmente responsabili del danno » (4505) Parere delle Commissioni I, II, V e XI.

VIGNI ed altri: « Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio storico e architettonico della città di San Gimignano » (4508) Parere delle Commissioni I, V, VII (*ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento).

#### *X Commissione (Attività produttive):*

DIDONÈ: « Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e il divieto dell'esercizio di forme di vendita piramidali e di giochi o catene » (4555) Parere delle Commissioni I, II (*ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

#### *XI Commissione (Lavoro):*

CUSUMANO: « Estensione ai grandi invalidi per servizio della corresponsione dell'assegno di superinvalidità previsto per i grandi invalidi di guerra » (4557) Parere delle Commissioni I, IV e V.

#### *Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):*

VALPIANA: « Disposizioni per la tutela dei minori dalla pubblicità televisiva » (3406) Parere delle Commissioni I, II (*ex*

articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XII e XIV.

### **Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 13 gennaio 2004, sentenza n. 1 del 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004 (doc. VII, n. 394),

con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 52, comma 17, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2002);

*alla X Commissione permanente (Attività produttive);*

con lettera in data 13 gennaio 2004, sentenza n. 2 del 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004 (doc. VII, n. 395),

con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, dello statuto della regione Calabria, approvato in prima deliberazione il 13 maggio 2003 e, in seconda deliberazione, il 31 luglio 2003;

dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15; dell'articolo 16, comma 2, lettera *a*) e *b*), e dell'articolo 38, comma 1, lettera *c*), del predetto statuto della regione Calabria;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 1, lettera *a*) ed *e*), del predetto statuto della regione Calabria;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, lettera *i*), e 43, comma 2, del citato statuto della regione Calabria, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 121 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 50, comma 5, del predetto statuto della regione Calabria, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 51 del citato statuto della regione Calabria, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 123 della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126, terzo comma, della Costituzione, in riferimento agli articoli 3, 97, 123, 92, e 94 della Costituzione e, in particolare, al principio del parlamentarismo che ne sarebbe deducibile, che la regione Calabria ha chiesto alla Corte di sollevare dinnanzi a sé con la memoria di costituzione in giudizio;

*alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);*

Con lettera in data 13 gennaio 2004, – sentenza n. 12 del 18 dicembre 2003 – 13 gennaio 2004, (doc. VII, n. 403), con la quale:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 52, comma 39, e dell'articolo 64 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002);

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 52, comma 10, della medesima legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, dalle regioni Marche e Toscana e, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Umbria;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 66 della predetta legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, dalle regioni Marche e Toscana e, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, dalla regione Umbria;

*alla XIII Commissione permanente (Agricoltura);*

Con lettera in data 13 gennaio 2004, sentenza n. 13 del 18 dicembre 2003 – 13 gennaio 2004 (doc. VII, n. 404), con la quale:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), nella parte in cui non prevede che la competenza del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale venga meno quando le regioni, nel proprio ambito territoriale e nel rispetto della continuità del servizio di istruzione, con legge, attribuiscono a propri organi la definizione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 4, della medesima legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;

*alla VII Commissione permanente (Cultura);*

con lettera in data 16 gennaio 2004, sentenza n. 16 del 10-16 gennaio 2004, (doc. VII, n. 407), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2002), riservata ogni decisione sulle ulteriori questioni sollevate,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2002);

*alla VIII Commissione permanente (Ambiente);*

con lettera in data 20 gennaio 2004, Sentenza n. 24 del 13-20 gennaio 2004 (doc. VII, n. 410), con la quale:

riservata a separata decisione la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 110, quinto comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata dal tribunale di Milano;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per valutazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato);

dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 3, della predetta legge n. 140 del 2003;

*alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).*

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 3 del 18 dicembre 2003 - 13 gennaio 2004 (doc. VII, n. 396)

con la quale:

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), proposta dalla regione Emilia-Romagna per violazione dell'articolo 117 della Costituzione;

*alla XI Commissione permanente (Lavoro);*

sentenza n. 4 del 18 dicembre 2003 - 13 gennaio 2004 (doc. VII, n. 397)

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Basilicata;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, dalle regioni Marche, Toscana e Umbria;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate, in riferimento agli articoli 35, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Basilicata e, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Basilicata;

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità

costituzionale dell'articolo 19, commi 3, 7, 8 e 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Basilicata;

*alla XI Commissione permanente (Lavoro);*

sentenza n. 5 del 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004 (doc. VII, n. 398)

con la quale:

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione, dal tribunale di Ferrara e dal tribunale di Torino;

*alla II Commissione permanente (Giustizia);*

sentenza n. 6 del 18 dicembre 2003 - 13 gennaio 2004 (doc. VII, n. 399)

con la quale:

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla regione Umbria avverso il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) e avverso il decreto-legge n. 7 del 2002, così come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), per violazione degli articoli 77, secondo comma, 120, secondo comma, 117, primo comma, secondo comma, lettera m), e terzo comma, 118, primo e secondo comma della Costituzione;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle regioni Basilicata e Toscana avverso il decreto-legge n. 7 del 2002, così come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), per violazione degli articoli 117, terzo comma e 118 della Costituzione;

dichiara non fondare le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla regione Umbria avverso l'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 5 del predetto decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, nonché dello stesso decreto-legge n. 7 del 2002, così come convertito dalla legge 9 aprile 2002 n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), per violazione degli articoli 117, primo comma e terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla regione Umbria avverso l'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5 del predetto decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, nonché dello stesso decreto-legge n. 7 del 2002, così come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), per violazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, e del principio di leale collaborazione;

*alla X Commissione permanente (Attività produttive);*

sentenza n. 7 del 18 dicembre 2003 — 13 gennaio 2004 (doc. VII, n. 400)

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, lettera *i*), della legge regionale del Piemonte 7 ottobre 2002, n. 23 (Di-

sposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19; 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, commi primo, secondo, lettera *e*), e terzo, della Costituzione, nonché in riferimento al principio di ragionevolezza;

*alla X Commissione permanente (Attività produttive);*

sentenza n. 8 del 18 dicembre 2003 — 13 gennaio 2004 (doc. VII, n. 401)

con la quale:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia), sollevata in riferimento all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), nonché all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002 n. 30 (Disposizioni in materia di energia), sollevata in riferimento all'articolo 2 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);

dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia), sollevata in riferimento all'articolo 2, lettera *m*), del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto

speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), nonché in riferimento all'articolo 41 della Costituzione;

*alla X Commissione permanente (Attività produttive);*

sentenza n. 9 del 18 dicembre 2003 – 13 gennaio 2004 (doc. VII, n. 402)

con la quale:

dichiara che spetta allo Stato, e per esso al ministro per i beni e le attività culturali, emanare l'articolo 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420 (Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294 del ministro per beni e le attività culturali concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici);

*alla VII Commissione permanente (Cultura);*

sentenza n. 14 del 18 dicembre 2003 – 13 gennaio 2004 (doc. VII, n. 405)

con la quale:

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 52, comma 83, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento agli articoli 117, quarto e sesto comma, e 118 della Costituzione, dalla regione Marche e, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Umbria;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 59 della medesima legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 60, comma 1, lettera d), della stessa legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 117, quarto e sesto comma, della Costituzione, dalle regioni Toscana e Umbria, in riferimento agli articoli 117, quarto e sesto comma, e 118 della Costituzione, dalla regione Marche, e, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Campania;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67 della predetta legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, dalla regione Marche e, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalle regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria;

*alla X Commissione permanente (Attività produttive);*

sentenza n. 15 del 18 dicembre 2003 – 13 gennaio 2004 (doc. VII, n. 406)

con la quale:

dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28, commi 1, 5 e 6 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), sollevata dalla regione Campania e dalla regione Emilia-Romagna in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 8, della predetta legge 28 dicembre 2001 n. 448, sollevata dalla regione Emilia-Romagna in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 11, della predetta legge 28 dicembre 2001 n. 448, sollevata dalla regione Emilia-Romagna in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

*alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);*

sentenza n. 17 del 10 – 16 gennaio 2004 (doc. VII, n. 408)

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29, commi 1, 4 e 5 della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento all'articolo 117, commi quarto e sesto, della Costituzione, dalla regione Marche;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 2, della stessa legge n. 448 del 2001, sollevate, in riferimento agli articoli 117, comma quarto, e 119 della Costituzione, dalla regione Marche e, in riferimento all'articolo 119, commi secondo e quarto, della Costituzione, dalla regione Toscana;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29 della legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5, 114 e 117 della Costituzione, dalla regione Basilicata;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 6, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5, 114 e 117 della Costituzione, dalla regione Basilicata;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), e quarto, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione dalla regione Marche, e, in riferimento agli articoli 3, 5, 114 e 117 della Costituzione, dalla regione Basilicata;

*alla V Commissione permanente (Bilancio);*

sentenza n. 18 del 10 – 16 gennaio 2004. (doc. VII, n. 409)

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), come modificato dall'articolo 3-*quater* del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali), convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2002, n. 75, sollevata dalla regione Marche, in riferimento all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

*alla V Commissione permanente (Bilancio);*

sentenza n. 25 del 13 – 20 gennaio 2004 (doc. VII, n. 411)

con la quale:

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione con ordinanza del 3 dicembre 2003;

*alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).*

### **Trasmissione dal ministro per gli affari regionali.**

Il ministro per gli affari regionali, con lettere del 15 dicembre e del 18 dicembre 2003, ha trasmesso sei note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea: SEDIOLI ed altri n. 9/3200-*bis*/50, ZANOTTI ed altri n. 9/3200-*bis*/158, RUZZANTE ed altri n. 9/3200-*bis*/159 e

GIACCO ed altri n. 9/3200-*bis*/211, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002, concernenti, rispettivamente, misure per il rilancio dell'agricoltura, assistenza sanitaria nelle carceri, retribuzione dei medici specializzandi e provvedimenti a favore dei disabili; DEODATO n. 9/3590/1 e ZELLER ed altri n. 9/3590/3, modificati e accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 aprile 2003, concernenti l'attività internazionale e comunitaria delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse, rispettivamente, alle Commissioni XIII (Agricoltura) quella relativa all'atto n. 9/3200-*bis*/50, II (Giustizia) quella relativa all'atto n. 9/3200-*bis*/158, XII (Affari sociali) quelle relative agli atti nn. 9/3200-*bis*/159 e 9/3200-*bis*/211 e I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) quelle relative agli atti nn. 9/3590/1 e 9/3590/3, competenti per materia.

#### **Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.**

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, la comunicazione relativa ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

nn. 105255, 126338 — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

n. 141453 — *alla VI Commissione (Finanze)*.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 21, della legge 27 dicembre

2002, n. 290, la comunicazione relativa al decreto ministeriale in data 19 dicembre 2003 concernente le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle dotazioni del fondo per gli investimenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla VII Commissione permanente (Cultura).

#### **Trasmissioni da Ministeri.**

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinqüies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 19 dicembre 2003 ed un decreto del 22 dicembre 2003 del ministro dell'interno — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

un decreto in data 28 ottobre 2003, un decreto in data 10 novembre 2003, quattro decreti in data 19 novembre 2003, due decreti in data 20 novembre 2003 e due decreti in data 5 dicembre 2003 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

un decreto in data 20 novembre 2003 del ministro della salute — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione

della spesa dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti;

un decreto in data 30 dicembre 2003 del ministro delle attività produttive — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

un decreto in data 3 dicembre 2003 del ministro delle politiche agricole e forestali — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*.

#### **Annunzio di raccomandazioni e risoluzione dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale.**

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale — Assemblea europea interinale della sicurezza e della difesa — ha trasmesso i testi dei documenti approvati nel corso della seconda parte della quarantanovesima sessione svoltasi a Parigi dall'1 al 3 dicembre 2003.

Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea):

Raccomandazione n. 733: Un concetto strategico europeo — aspetti relativi alla difesa (doc. XII-bis n. 83) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Raccomandazione n. 734: Le forze aeree europee a dispiegamento rapido (doc. XII-bis n. 84) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Raccomandazione n. 735: Un'iniziativa europea per rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite a favore della pace e della sicurezza (doc. XII-bis n. 85) — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

Raccomandazione n. 736: Le prospettive della politica europea di sicurezza e di difesa (parte seconda) — risposta al

rapporto annuale del consiglio (doc XII-bis n. 86) — alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Raccomandazione n. 737: La sicurezza in Europa e la stabilizzazione in Medio Oriente (doc. XII-bis n. 87) — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

Raccomandazione n. 738: L'impatto della crisi irachena sull'opinione pubblica europea (doc. XII-bis n. 88) — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

Raccomandazione n. 739: La difesa antimissile: esigenza di un'iniziativa europea comune (doc. XII-bis n. 89) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Raccomandazione n. 740: L'evoluzione della politica degli armamenti in Europa — risposta al rapporto annuale del Consiglio (doc. XII-bis n. 90) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Raccomandazione n. 741: L'Europa della difesa: unire e rafforzare le capacità nazionali e europee - Risposta al rapporto annuale del Consiglio (doc. XII-bis n. 91) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Risoluzione n. 118: Il seguito parlamentare delle conclusioni della Convenzione sul futuro dell'Europa e sull'esame dei lavori della Conferenza intergovernativa - dibattiti e risposte alle interrogazioni parlamentari nei paesi UEO (doc. XII-bis n. 92) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*.

#### **Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.**

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 9 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Giovanni PICCO a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso (92).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 20 gennaio 2004, pagina 4, prima

colonna, dopo la trentesima riga, inserire le seguenti:

#### **Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere a perquisizioni domiciliari e all'acquisizione di tabulati di comunicazioni.**

Con lettera pervenuta il 15 gennaio 2004, la procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere a perquisizioni domiciliari e all'acquisizione di tabulati di comunicazioni nei confronti del deputato Andrea Papini, nell'ambito di un procedimento penale (il n. 15583/03). La domanda è stata trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della domanda sarà stampata e distribuita (doc. IV, n. 8).

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2644 — CONVERSIONE IN LEGGE,  
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 DICEM-  
BRE 2003, N. 341, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN  
MATERIA DI SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI  
UNITARI (APPROVATO DAL SENATO) (4574)**

**(A.C. 4574 — Sezione 1)**

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA  
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA  
SEDUTA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8-bis. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, così come modificato dall'articolo 53 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito dal seguente:

« 4. Per i soggetti di cui alla lettera *b*) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipano anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d'affari ».

**1. 9.** Benvenuto, Grandi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi.

**(A.C. 4574 — Sezione 2)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 4574 — Sezione 3)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 Lettieri, 1.2, 1.5 e 1.9 Benvenuto e 1.7 Giordano, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 4574 — Sezione 4)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, recante disposizioni urgenti in ma-

teria di servizio di riscossione dei versamenti unitari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ARTICOLO 1.

1. In relazione all'incremento delle tipologie e del volume di entrate riscosse ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, derivante dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e relativi provvedimenti di attuazione, nonché dall'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le banche che, nell'anno 2002, hanno riscosso importi complessivamente maggiori di 500 milioni di euro sono tenute al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 29 dicembre 2003, dell'1 per cento delle somme riscosse nello stesso anno 2002.

2. A decorrere dall'anno 2004, le banche di cui al comma 1 versano, entro il penultimo giorno lavorativo di ciascun anno, un importo pari all'1 per cento della differenza tra il valore delle riscossioni dell'anno precedente e quello rilevato nel secondo anno precedente.

3. Al fine di contenere gli oneri finanziari, le banche possono recuperare le somme versate in base a quanto previsto dai commi 1 e 2, sulle riscossioni conseguite nell'anno successivo; in tale caso le banche, entro il termine di cui al comma 2, effettuano altresì il versamento di un importo pari alle somme recuperate nell'anno stesso ai sensi del presente comma.

4. Il mancato versamento degli importi di cui ai commi precedenti comporta l'immediata cessazione di efficacia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 15 dicembre di ciascun anno, è stabilito l'importo dovuto da ogni banca; entro lo stesso termine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità di versamento, nonché ogni altra regola tecnica necessaria per l'attuazione del presente articolo.

6. Per la regolazione contabile dei minori versamenti di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2004 è assegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze una somma, da iscriverne anche in entrata, di importo pari alla somma versata nell'anno precedente per il riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il potere di cui al comma 8, dell'articolo 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rientra nell'attività gestionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e lo stesso può essere esercitato dall'amministrazione competente entro il termine di cui al medesimo comma 8, prorogato al 31 dicembre 2004.

8. Il potere di cui all'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sospeso per l'anno 2003; per il medesimo anno, gli effetti finanziari di cui all'articolo 21, comma 9, della citata legge n. 289 del 2002, sono assicurati dalle disposizioni del presente articolo.

##### ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 4574 – Sezione 5)****MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO**

*All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: « decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito » sono inserite le seguenti: « , con modificazioni, ».*

**(A.C. 4574 – Sezione 6)****PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

*Sopprimere il comma 4.*

- 1. 5.** Benvenuto, Grandi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi.

*Al comma 5, sopprimere le parole da entro lo stesso termine fino alla fine del comma.*

- 1. 6.** Benvenuto, Grandi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi.

*Sopprimere i commi 7 e 8.*

- \*1. 1.** Lettieri, Pinza, Santagata, Stradiotto, Giachetti.

*Sopprimere i commi 7 e 8.*

- \*1. 7.** Giordano, Russo Spina.

*Sopprimere il comma 7.*

- 1. 2.** Benvenuto, Grandi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi.

*Al comma 7, sostituire le parole: dall'amministrazione competente con le seguenti: dal Ministro dell'economia e delle finanze.*

- \*1. 3.** Lettieri, Pinza, Santagata, Stradiotto, Giachetti.

*Al comma 7, sostituire le parole: dall'amministrazione competente con le seguenti: dal Ministro dell'economia e delle finanze.*

- \*1. 8.** Benvenuto, Grandi, Tolotti, Pistone, Buemi.

*Sopprimere il comma 8.*

- 1. 4.** Benvenuto, Grandi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*8-bis. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, così come modificato dall'articolo 53 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito dal seguente:*

*« 4. Per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipano anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d'affari ».*

- 1. 9.** Benvenuto, Grandi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi.

**(A.C. 4574 – Sezione 7)****ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

a seguito della cessione dell'Ente Tabacchi Italiani alla *British American*

*Tobacco* BAT, la *Philip Morris* ha risolto con effetto immediato la licenza di fabbricazione a suo tempo accordata all'Ente Tabacchi Italiani;

quanto sopra pone un grave problema, soprattutto con riferimento alla prosecuzione dell'attività produttiva presso lo stabilimento di Bologna, in quanto il 40 per cento della produzione italiana avveniva in forza di tale licenza;

la chiusura di uno stabilimento tecnicamente all'avanguardia come quello

di Bologna rappresenterebbe un grave danno al tessuto produttivo e occupazionale, locale e nazionale,

impegna il Governo

ad attivarsi per il mantenimento dei livelli produttivi e occupazionali a seguito del processo di privatizzazione dell'Ente Tabacchi Italiani.

9/4574/1. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Benvenuto, Grandi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Buemi.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 353, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TARIFFE POSTALI AGEVOLATE PER I PRODOTTI EDITORIALI (4593)**

**(A.C. 4593 – Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 4593 – Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2 Colasio, 1.4 e 1.5 Rosato, 1.7 Schmidt, 1.10 e 1.11 Panattoni, 2.1, 2.2 e 2.3 Colasio, 2.4 Rosato, 2.5 e 2.6 Panattoni, 2.7 Giuliotti e sull'articolo aggiuntivo 2.01 Colasio in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 4593 – Sezione 3)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

*(Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti edi-

toriali. Le tariffe agevolate sono determinate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Accedono altresì alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento nonché, relativamente ai bollettini dei propri organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche.

3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonché gli enti ecclesiastici.

#### ART. 2.

*(Prodotti editoriali esclusi dalle agevolazioni).*

1. Sono esclusi dalle tariffe agevolate di cui all'articolo 1:

*a)* i quotidiani e i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, su base annua;

*b)* i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti;

*c)* i quotidiani ed i periodici di pubblicità, vale a dire diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il

nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;

*d)* i quotidiani e i periodici di promozione delle vendite di beni o servizi;

*e)* i quotidiani e i periodici di vendita per corrispondenza;

*f)* i cataloghi, vale a dire le pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o servizi, anche se corredate da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;

*g)* i quotidiani e i periodici non posti in vendita, vale a dire non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni ed associazioni senza fini di lucro e degli altri soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 1 o comunque riconducibili agli stessi, ancorché editi da imprese costituite in forma societaria ed iscritte al ROC;

*h)* le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, vale a dire finalizzate all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;

*i)* i quotidiani e i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;

*l)* i quotidiani e i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74;

*m)* i prodotti editoriali pornografici.

## ART. 3.

*(Modalità di corresponsione dei rimborsi).*

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo.

## ART. 4.

*(Abrogazioni).*

1. Sono abrogati, in particolare:

- a) l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- b) l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- c) l'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- d) l'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

## ART. 5.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 4593 – Sezione 4)**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA  
COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*al comma 1, dopo le parole: « determinate » sono inserite le seguenti: « , anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , applicando la tariffa più bassa alle spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 unità. »;*

*al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale e le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati ».*

*All'articolo 3:*

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*« 1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le procedure volte ad assicurare il monitoraggio dell'andamento degli oneri ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo ».*

*Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:*

*« ART. 3-bis. (Qualità del servizio postale agevolato). 1. La Commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti delle Poste italiane Spa, formula proposte di regole comuni relative al miglioramento della qualità del servizio postale agevolato e alla semplificazione delle procedure di invio di quotidiani e periodici ».*

**(A.C. 4593 – Sezione 5)****PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

*(Agevolazioni tariffarie postali  
per le spedizioni di prodotti editoriali).*

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con i seguenti:* Le tariffe agevolate vengono determinate, anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri, applicando la tariffa più bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 unità. Per il 2004, l'entità dell'agevolazione delle tariffe per i soggetti identificati dal presente decreto-legge resta quella definita dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002.

- 1. 8.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Panattoni, Duca, Giulietti, Di Gioia, Titti De Simone, Alfonso Gianni.

**(Approvato)**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri *con le seguenti:* sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro per i beni e le attività culturali.

- 1. 1.** Colasio, Carra, Lusetti, Pasetto, Rosato.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Ministro delle comunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate, con

un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione.

- 1. 2.** Colasio, Rosato, Lusetti, Carra, Pasetto.

*Al comma 2, sopprimere le parole da: nonché, relativamente ai bollettini fino alla fine del comma.*

- 1. 3.** Bianchi Clerici, Caparini.

*Al comma 3, sopprimere la parola: naturale.*

- 1. 7.** Schmidt.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* e le associazioni degli italiani residenti all'estero.

- \*1. 4.** Rosato, Pasetto, Maran, Damiani, Lusetti.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* e le associazioni degli italiani residenti all'estero.

- \*1. 10.** Panattoni, Duca, Giulietti, Di Gioia.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* e le associazioni delle minoranze linguistiche giuridicamente riconosciute presenti in Italia.

- \*\*1. 5.** Rosato, Pasetto, Damiani, Maran, Colasio, Lusetti.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* e le associazioni delle minoranze linguistiche giuridicamente riconosciute presenti in Italia.

- \*\*1. 11.** Panattoni, Duca, Giulietti, Di Gioia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. A partire dall'anno 2005, i soggetti aventi titolo presentano domanda per ogni anno entro il 30 settembre dell'anno precedente.

**1. 6.** Bianchi Clerici, Caparini.

**(Approvato)**

#### ART. 2.

*(Prodotti editoriali esclusi dalle agevolazioni).*

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , direttamente dai destinatari.*

**\*2. 1.** Colasio, Rosato, Lusetti, Carra, Pasetto.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , direttamente dai destinatari.*

**\*2. 5.** Panattoni, Giulietti, Duca, Di Gioia.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione dei periodici di informazione editoriale e bibliografica.*

**\*\*2. 2.** Colasio, Rosato, Lusetti, Carra, Pasetto.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione dei periodici di informazione editoriale e bibliografica.*

**\*\*2. 6.** Panattoni, Duca, Giulietti, Di Gioia.

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione dei cataloghi di vendita per corrispondenza di prodotti editoriali.*

**2. 3.** Colasio, Rosato, Lusetti, Carra, Pasetto.

*Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: o che svolgano una pubblica funzione.*

**\*2. 4.** Rosato, Pasetto, Colasio.

*Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: o che svolgano una pubblica funzione.*

**\*2. 7.** Giulietti, Panattoni, Duca, Di Gioia.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. *(Agevolazioni tariffarie telefoniche di prodotti editoriali).* — 1. All'articolo 28, primo comma, primo periodo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, dopo le parole: « almeno nove numeri l'anno da esse editate, » sono aggiunte le seguenti: « anche su supporto informatico, ».

*Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, dopo le parole: in materia di tariffe aggiungere le seguenti: telefoniche e.*

**2. 01.** Colasio, Rosato, Lusetti, Carra, Pasetto.

#### ART. 3.

*(Modalità di corresponsione dei rimborsi).*

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: dell'economia e delle finanze sono determinate le procedure volte ad assicurare con le seguenti: delle comunicazioni sono determinate le procedure per.*

**3. 1.** Panattoni, Duca, Giulietti, Di Gioia.

**(Approvato)**

**(A.C. 4593 – Sezione 6)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la presente disciplina sulle tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali

ricostruisce un quadro normativo articolato e complesso;

è opportuno verificare in corso di applicazione l'adeguatezza sia dei soggetti interessati, sia della entità della agevolazione, sia delle procedure di attuazione,

impegna il Governo

ad effettuare entro il mese di settembre 2004 una verifica con le Commissioni parlamentari interessate per valutare le realtà emerse e realizzare gli eventuali opportuni aggiustamenti.

9/4593/1. « Panattoni, Merlo ».

La Camera,

premesso che:

la presente disciplina sulla riorganizzazione delle agevolazioni postali per i prodotti editoriali precisa in modo dettagliato tutti i soggetti che possono accedere;

un importante mondo dell'associazionismo, diffuso su tutto il nostro territorio nazionale, consente di mantenere i rapporti con le comunità degli italiani all'estero attraverso numerose attività ed in particolare con periodiche pubblicazioni che mantengono vive le tradizioni, la cultura, la lingua;

le associazioni delle minoranze linguistiche giuridicamente riconosciute presenti sul nostro territorio nazionale svolgono una funzione insostituibile nella coesione e nella tutela e in questo le attività editoriali hanno un ruolo assolutamente importante;

impegna il Governo:

a valutare l'inserimento anche delle sopracitate tipologie di associazioni nell'elenco di quelle ammesse a tariffe agevolate per i prodotti editoriali nella prima revisione della normativa in oggetto.

9/4593/2. « Rosato, Panattoni, Merlo, Damiani, Collè, Carbonella ».

La Camera,

premesso che:

la diffusione del libro è una priorità di una democrazia matura per assicurare un pluralismo di fonti informative,

impegna il Governo

a valutare, in particolare in occasione della verifica di settembre 2004, la opportunità di inserire nelle agevolazioni tariffarie i periodici di informazione editoriale e bibliografica e i cataloghi di vendita per corrispondenza di prodotti editoriali.

9/4593/3. « Giulietti, Panattoni, Rosato, Merlo ».

*DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 71, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO IN RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE RECANTE NORME DI PRINCIPIO IN MATERIA DI ASSETTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO E DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, NONCHÈ DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE (RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA) (310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-D)*

**(A.C. 310 ed abb. — Sezione 1)**

PROPOSTA DI LIMITAZIONE DELLA DISCUSSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 71, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO, AVANZATA DALLE COMMISSIONI VII E IX

*(Comunicazione al Presidente della Camera da parte del Presidente della VII Commissione, d'intesa con il Presidente della IX Commissione)*

Le parti del progetto di legge recante « Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del codice della radiotelevisione » (C. 310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-D, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica) cui le Commissioni riunite VII e IX propongono di limitare la discussione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del Regolamento, sono le seguenti:

articolo 2, comma 1, lettera *g*), che definisce il sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

articolo 5, comma 1, lettera *l*), limitatamente alla parte che richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002;

articolo 15, commi da 1 a 6, che definisce la disciplina antitrust nel SIC;

articolo 23, comma 14, che richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002;

articolo 24, comma 3, che richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002;

articolo 25, che definisce la disciplina applicabile nella fase di transizione dal sistema analogico al sistema digitale nel settore televisivo;

articolo 28, comma 1, lettere *c*) (limitatamente al richiamo dei commi da 1 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 223 del 1990) e *f*), che abrogano la disciplina antitrust attualmente vigente nel settore radiotelevisivo.

Come convenuto in sede di Conferenza dei presidenti di Gruppo, si intende che rientrano negli ambiti oggetto della limitazione anche le disposizioni recanti termini, ormai scaduti o di prossima scadenza (articolo 7, comma 17; articolo 17, comma 2, lettera *b*); articolo 20, comma 10; articolo 21, commi 1 e 3), la cui

modificabilità risulta strettamente consequenziale al fatto stesso del rinvio. L'esame di tali parti sarà ovviamente limitato ai termini stessi, salvo per quanto riguarda l'articolo 17, comma 2, lettera *b*), per il quale, considerata la formulazione della norma, l'esame deve essere limitato alle parole: e, per l'anno 2003, è stabilito in tremila ore per le trasmissioni televisive in chiaro e in altrettante ore per le trasmissioni radiofoniche.

**PROPOSTE ALTERNATIVE DI LIMITAZIONE DELLA DISCUSSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 71, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO**

La Camera,

a seguito del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, del disegno di legge del Governo « Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione », per una nuova deliberazione;

preso atto dei contenuti del messaggio del Presidente della Repubblica focalizzati sull'esigenza di garantire le condizioni per un effettivo pluralismo nel sistema della comunicazione e tenendo conto delle caratteristiche di legge di si-

stema del provvedimento, e quindi della stretta interrelazione tra le sue parti,

decide il riesame degli articoli 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28.

Castagnetti, Violante, Boato, Giordano, Pecoraro Scanio, Rizzo, Pisicchio, Intini.

La Camera,

a seguito del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, del disegno di legge del Governo « Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione », per una nuova deliberazione;

preso atto dei contenuti del messaggio del Presidente della Repubblica focalizzati sull'esigenza di garantire le condizioni per un effettivo pluralismo nel sistema della comunicazione e tenendo conto delle caratteristiche di legge di sistema del provvedimento, e quindi della stretta interrelazione tra le sue parti,

decide il riesame del testo in ogni singolo articolo.

Violante, Castagnetti, Boato, Giordano, Pecoraro Scanio, Rizzo, Pisicchio, Intini.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 - Aumento dei pedaggi autostradali applicato dalla Società Autostrada Milano-Torino S.p.A.)**

DANIELE GALLI e TARDITI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*  
— Per sapere — premesso che:

la Società Autostrada Milano-Torino s.p.a. dal giorno 6 gennaio 2004 ha applicato un aumento sui pedaggi autostradali di circa il 4,65 per cento;

il Ministro dell'economia e finanze ha manifestato un'appropriata attenzione nei confronti di richieste di inopportuni aumenti tariffari in merito ai pedaggi autostradali;

le ripetute chiusure di alcuni tratti della stessa autostrada Milano-Torino, a causa delle cattive condizioni del manto stradale, le limitazioni di velocità a fronte dei numerosi, concomitanti e scarsamente segnalati cantieri connessi alla realizzazione di *Tav*, le condizioni di precaria sicurezza pregresse e contingenti della stessa autostrada ed il mancato adeguamento delle corsie a criteri di dinamicità, modernità e sicurezza sono state oggetto di iniziative istituzionali a vari livelli, tra cui un'interrogazione presentata in data 25 settembre 2003 dagli interroganti in merito alla gestione dell'autostrada Milano-Torino, un'interrogazione presentata in data 4 dicembre 2003 dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo in merito alla riduzione dei pedaggi in oggetto, a fronte del persistente disservizio nei confronti degli utenti, e un'iniziativa

della regione Piemonte presso Autostrada Milano-Torino s.p.a., sempre per la riduzione dei pedaggi;

i disagi subiti dagli utenti si sono concretizzati sia in perdita di tempo, sia in effettivi danni;

le convenzioni che assicurano la gestione di tale tratta autostradale alla società in oggetto hanno reiterato il principio per cui, a fronte di un rinnovo di concessione o di aumenti delle tariffe, sarebbero dovuti corrispondere migliorie ed opere viarie collaterali, che, di fatto, non sussistono oggi —:

quali iniziative si intendano adottare per contenere i pedaggi inopportunamente corretti al rialzo da parte di Autostrada Milano-Torino s.p.a. e per migliorare le azioni di controllo, sia in merito all'effettiva osservanza di quanto stipulato in sede di convenzioni, che datano da un trentennio, sia riguardo all'effettiva necessità degli aumenti. (3-02967)

(20 gennaio 2004)

**(Sezione 2 - Iniziative per ricondurre il dibattito tra magistratura e potere politico in un alveo di correttezza istituzionale)**

ANEDDA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CI-

RIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERRALDI, LA GRUA, LA RUSSA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA.— *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 17 gennaio 2003 si è svolta in tutte le sedi giudiziarie d'Italia la tradizionale cerimonia di inaugurazione del nuovo anno giudiziario, con la partecipazione del rappresentante del ministero della giustizia, del rappresentante del Consiglio superiore della magistratura e alla presenza dei magistrati;

in diverse sedi i magistrati — che su invito dell'Associazione nazionale magistrati indossavano la toga nera « in segno di lutto » — al momento dell'intervento del rappresentante del Governo hanno lasciato l'aula in segno di ulteriore e clamorosa protesta, contravvenendo, ad avviso degli interroganti, alle più elementari regole di corretti rapporti di reciproco rispetto tra Governo ed ordine giudiziario, così contribuendo ad esasperare il clima di contrapposizione tra magistratura e politica —:

quali siano le valutazioni del Governo e quali eventuali iniziative intenda assumere al fine di ricondurre il dibattito tra magistratura e potere politico in un alveo di correttezza istituzionale. (3-02961)

(20 gennaio 2004)

**(Sezione 3 — Iniziative volte al rilancio delle aziende tessili calabresi)**

PAPPATERRA. — *Al Ministro delle attività produttive* — Per sapere — premesso che:

con il 31 dicembre 2004 verrà a cessare l'« Accordo Multifibre », che per 10 anni ha dettato nel settore del tessile le regole del commercio internazionale e lo ha traghettato verso la liberalizzazione degli scambi;

la definitiva eliminazione delle quote muterà il paesaggio del mercato mondiale del tessile: non a caso già da qualche anno, con la scesa in campo dei Paesi asiatici, l'industria europea ne aveva largamente risentito;

il Mezzogiorno d'Italia sta già duramente pagando un prezzo alla delocalizzazione dell'industria tessile italiana nei Paesi dell'Est Europa, dove il costo della manodopera è molto più basso di quello delle industrie del comparto degli altri Paesi europei, Italia compresa;

nella regione Calabria il settore tessile ha rappresentato negli ultimi trenta anni uno dei punti di eccellenza del comparto produttivo ed ora rischia di essere smantellato, ove non si trovino soluzioni urgenti ed adeguate;

nel corso del 2003 sono state sottoposte all'attenzione del Ministro interrogato tutte le situazioni di crisi presenti in Calabria: polo tessile di San Gregorio, in provincia di Reggio Calabria, e aziende tessili di Castrovillari, Cetraro e Praia a Mare, in provincia di Cosenza;

in particolare:

a) la vertenza della *Mdc* (Manifattura del Crati) di Castrovillari (Cosenza), azienda del gruppo Polli, dopo una lunga serie di trattative, prima presso la *task force* della Presidenza del Consiglio dei ministri e poi presso il ministero delle attività produttive, non ha trovato alcuno sbocco, secondo l'interrogante, per l'indi-

sponibilità dell'imprenditore di riferimento e per la scarsa attenzione prestata dalla regione e dal Governo nazionale, con la conseguenza che dalla fine di luglio 2003 oltre 300 lavoratori sono rimasti senza lavoro e l'azienda è stata posta in liquidazione;

b) la vertenza della *Marlane* di Praia a Mare (Cosenza), azienda del gruppo Marzotto, si è conclusa anch'essa negativamente, con la chiusura, per intanto, del reparto di tessitura della fabbrica e la conseguente espulsione dal lavoro di 191 unità. In questo caso l'imprenditore di riferimento, da un lato ha notificato la volontà di delocalizzare nella Repubblica Ceca le attività di Praia a Mare, dall'altro, con una decisione che sta suscitando stupore e preoccupazioni di ogni genere, vorrebbe conferire, come pubblicato su *Il Sole 24 ore* di mercoledì 3 dicembre 2003, i 200mila metri quadri dello stabilimento ad una società immobiliare per una nuova destinazione d'uso dell'aria produttiva;

c) la vertenza del polo tessile di San Gregorio di Reggio Calabria, gestita da un *pool* di imprese, non ha trovato finora sbocchi per oltre 200 lavoratori, con gravi rischi di desertificazione industriale di un'area storicamente avocata come Reggio Calabria;

d) la vertenza del polo di Cetraro (Cosenza) sta registrando il tramonto definitivo dell'esperienza di delocalizzazione di aziende del Centro-Nord d'Italia, che, utilizzando negli anni passati gli strumenti agevolativi previsti per le regioni dell'«obiettivo 1», avevano assorbito i vecchi stabilimenti della *ex-Faini*;

il quadro appena tracciato dà una chiara idea del forte rischio di perdere entro poco tempo quasi 1000 posti di lavoro, tenuto conto anche dei lavoratori dell'indotto che operano per conto di queste aziende;

il Governo nazionale ha tenuto sino ad oggi, ad avviso dell'interrogante, un atteggiamento di grave sottovalutazione di

questi punti di crisi, nel mentre si affanna a pubblicare cifre che danno in crescita l'occupazione nel nostro Paese;

il già precario tessuto produttivo calabrese senza queste aziende rischia di perdere tale connotazione, facendo della Calabria la regione a più basso dinamismo economico e produttivo —:

quali atti intenda porre in essere con la massima urgenza, di concerto con la regione Calabria, perché siano rimosse tutte le cause che hanno ostacolato il rilancio delle aziende tessili calabresi, attraverso anche la definizione di nuovi piani industriali, affinché non vada definitivamente dispersa la lunga tradizione dell'industria tessile, che in questi anni ha rappresentato per la Calabria una valida realtà economica e produttiva. (3-02960)

(20 gennaio 2004)

**(Sezione 4 – Iniziative normative a tutela dell'azionariato diffuso, a seguito della vicenda di Bipop Carire S.p.A.)**

EMERENZIO BARBIERI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

è a tutti noto il caso *Bipop Carire* s.p.a., banca derivante dalla fusione per incorporazione della Cassa di risparmio di Reggio Emilia s.p.a. nell'allora Banca popolare di Brescia;

altrettanto note sono le gravi conseguenze sui risparmiatori e sul sistema di tali gravi fatti, purtroppo non isolati, ma certamente fra i più rilevanti;

il 30 novembre 2001 il Sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino, in risposta a due interpellanze presentate al Senato della Repubblica, ha affermato che «la vicenda *Bipop* è emersa proprio a seguito dell'iniziativa di alcuni componenti del consiglio di amministrazione che avevano segnalato al collegio dei sindaci l'esistenza di possibili irregolarità nei conti della banca »;

nella medesima risposta si afferma che « altri accertamenti sono volti ad appurare la correttezza dei comportamenti degli organi di controllo, esterni ed interni, di *Bipop Carire* »;

da autorevoli organi di stampa, quali *Il Corriere della Sera*, *Il Mondo*, *Il Sole 24 ore*, risulta la denuncia effettuata in data 11 aprile 2001 alla Banca d'Italia da parte di alcuni consiglieri della banca, accompagnati dall'allora responsabile della divisione intermediari della Consob;

dalla ricostruzione dei fatti risulta che tali soggetti incontrarono personalmente il responsabile della vigilanza creditizia e finanziaria della Banca d'Italia, dottor Bruno Bianchi, al quale illustrarono una serie di regolarità riscontrate nella gestione della banca, ma l'incontro non fu verbalizzato, nè fu accettata una denuncia scritta;

un interessante e puntuale resoconto delle vicende è addirittura riportato in un libro scritto dal giornalista Gabriele Franzini, edito da « Editori Riuniti », dal titolo « Assalto al cielo »;

da *Il Corriere della Sera* del 18 gennaio 2002 risulta inoltre che la Banca d'Italia in un'ispezione del 1997 aveva segnalato gravi carenze strutturali e organizzative alla Banca popolare di Brescia;

l'ispezione di Banca d'Italia in *Bipop Carire* iniziò tuttavia il 24 ottobre 2001, a distanza di quasi cinque anni dall'ispezione del 1997 e dopo oltre sei mesi dalla denuncia di alcuni consiglieri, nonostante l'emergere anche sulla stampa del fenomeno delle cosiddette gestioni garantite e l'avvio dell'ispezione della Consob il 17 ottobre 2001, solo dopo che la procura della Repubblica di Brescia aveva aperto un'indagine a seguito dell'esposto di un'associazione di consumatori;

secondo l'interrogante non può non ritenersi tardivo l'avvio degli accertamenti ispettivi della Banca d'Italia, visto che venivano denunciate gravi irregolarità e la stessa riteneva la situazione di *Bipop Carire* ad alto rischio fin dal 1997;

è indispensabile un intervento del Governo che tuteli i piccoli risparmiatori esposti a rischi insostenibili —:

quali iniziative normative intenda adottare per garantire una corretta informazione e tutela dell'azionariato diffuso.  
(3-02962)

(20 gennaio 2004)

**(Sezione 5 — Superamento dei limiti di spesa della carta di credito fornita dalla Banca Nazionale del Lavoro ai membri dell'esecutivo in base ad un accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze)**

GIACHETTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

in un articolo apparso la scorsa settimana su *Economy*, il *business magazine* della Mondadori, si legge che alcuni Ministri di questo Governo avrebbero ricevuto un avviso di richiamo dalla Banca nazionale del lavoro, per aver superato, durante il periodo festivo, i *plafond* di spesa di carta di credito *Visa*, fornita dall'istituto bancario ai membri dell'Esecutivo in base ad un accordo con il ministero dell'economia e delle finanze;

stando a quanto riportato dalla rivista *Economy*, sembrerebbe che tra i richiamati figurino i Ministri Bossi, Buttiglione, Marzano ed Alemanno;

tale servizio dovrebbe essere erogato per coprire spese minori, da quelle di rappresentanza, ai pranzi, alle cene, ai trasporti;

si apprende dall'articolo citato che il *budget* di spesa massima previsto dalla banca e concordato con il Governo corrisponderebbe di regola a 5.000 euro, mentre per alcuni Ministri, di cui non sono noti i nomi, si arriverebbe persino alla cifra di 250.000 euro;

se quanto riportato dall'articolo corrisponda al vero, quali siano i limiti di

spesa della carta di credito per ogni Ministro e quali siano i Ministri che hanno superato i limiti e per quanto. (3-02963)

(20 gennaio 2004)

**(Sezione 6 – Iniziative normative volte ad equiparare la procedura d'accesso ai centri di permanenza temporanea a quella prevista per l'accesso agli istituti di pena)**

MASCIA e RUSSO SPENA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 8 gennaio 2004 a due consiglieri regionali del Piemonte, Rocco Papandrea (Prc) e Enrico Moriconi (Verdi), è stato impedito l'accesso al centro di permanenza temporanea in corso Brunelleschi a Torino;

tale diniego è rientrato in seguito a un'apposita autorizzazione inviata dal ministero dell'interno;

il 24 luglio 2003 una delegazione, composta dai capigruppo della regione Piemonte e dai membri della commissione sanità della medesima regione, non ha potuto accedere al centro di permanenza temporanea di Torino, se non in seguito ad un intervento nei confronti del prefetto da parte degli interroganti;

prima del luglio 2003, l'accesso dei consiglieri regionali ai centri di permanenza temporanea era considerato automatico in virtù del ruolo istituzionale da essi ricoperto;

i consiglieri regionali, così come i parlamentari, hanno, ai sensi delle lettere *b)* e *d)* dell'articolo 67 della legge n. 354 del 1975, la prerogativa di poter accedere nelle carceri, senza bisogno di alcuna autorizzazione;

nei centri di permanenza temporanea, istituiti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, gli stranieri irregolari sono costretti a soggiornare in attesa di espulsione e ciò li

pone, di fatto, in uno stato di detenzione, pur non avendo commesso alcun reato;

oltre a criticare dal punto di vista giuridico l'esistenza stessa di tali istituti, fin dalla loro creazione, associazioni laiche e cattoliche, sindacati e forze politiche hanno posto grande attenzione alle condizioni di vita e al tipo di assistenza legale e sanitaria garantita agli interessati;

sia sul piano deontologico che politico è compito di coloro che ricoprono incarichi istituzionali farsi promotori di iniziative tese a dare risposte a quella parte della società civile impegnata ad affrontare tematiche relative all'immigrazione, soprattutto quando, come nel caso dei centri di permanenza temporanea, prevalgono aspetti contraddittori e spesso ambigui riguardo alle modalità di erogazione dei servizi per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale;

risulta, inoltre, che l'accesso ai centri di permanenza temporanea sia regolarmente negato a giornalisti, fotografi e cineoperatori, che, invece, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti, possono svolgere attività d'inchiesta all'interno delle carceri;

nonostante le redazioni inviino formale richiesta, giornalisti, fotografi e cineoperatori si sono visti negare il permesso di svolgere servizi all'interno dei centri di permanenza temporanea e di accoglienza. Vengono di seguito citati i casi più recenti di cui gli interroganti sono venuti a conoscenza:

*a) Report (Rai)*, che chiedeva di raccogliere informazioni e di visitare diversi centri di permanenza temporanea, tra cui quelli di Modena, Torino, Roma e Lecce (dicembre 2003);

*b) Un mondo a colori (Rai)*, a cui non è stato consentito di effettuare riprese all'interno dei centri di Lampedusa e Lamezia Terme (novembre 2003);

*c) settimanale Avvenimenti*, che chiedeva di visitare il centro *Regina Pacis* di Lecce (febbraio 2003);

le ragioni addotte dalle autorità competenti a sostegno del diniego riguardano una generica difesa della *privacy* degli ospiti dei centri e la presunta violazione del comma 7 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999;

se nel primo caso basterebbe fare appello alla discrezionalità dei professionisti della comunicazione derivante da ragioni di ordine deontologico, nonché alla possibilità da parte degli stessi stranieri di difendersi direttamente da eventuali 'intrusioni' non gradite, per quanto riguarda la parte strettamente normativa, il citato comma 7 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, ad avviso degli interroganti, è da ritenersi collegato alla necessità di fornire una regolamentazione della gestione quotidiana dei centri. Esso, pertanto, non esclude, anzi presuppone solo un rinvio ad altre procedure;

l'interpretazione restrittiva che ne viene data risulta tanto più discutibile se paragonata alle procedure che consentono l'accesso di organi di stampa all'interno delle cosiddette istituzioni totali, con particolare riguardo agli istituti di pena, a cui i centri di permanenza temporanea per stranieri sono assimilabili;

considerato che le modalità di trattamento degli immigrati rinchiusi in questi centri sono state spesso al centro di accesi dibattiti e di valutazioni contrastanti, l'inchiesta svolta in questi luoghi assume particolare importanza;

i divieti rivolti ad organi di informazione si configurano, inoltre, come gravemente lesivi della libertà di stampa garantita dall'articolo 21 della Costituzione;

le difficoltà e i divieti imposti ai rappresentanti istituzionali e agli organi di stampa, che intendono acquisire informazioni sulla realtà dei centri di permanenza temporanea nell'ambito della loro attività, sembrano sottendere la volontà da parte del Governo di marginalizzare questa discussa realtà del Paese —:

se, alla luce delle considerazioni in premessa, intenda promuovere iniziative normative tese quanto meno ad equiparare la procedura che consente ai consiglieri regionali e agli organi di stampa l'accesso ai centri permanenza temporanea a quella che agli stessi consente l'accesso negli istituti di pena e se non ritenga un atto dovuto in uno Stato di diritto il dover fornire a chi ne faccia richiesta informazioni complete e circostanziate su questi centri. (3-02964)

(20 gennaio 2004)

**(Sezione 7 — Posizione del Governo in relazione agli ultimi sviluppi della politica europea)**

SPINI, RUZZANTE, INNOCENTI, MONTECCHI, MINNITI, CABRAS, CALZOLAIO, CRUCIANELLI, FOLENA, FUMAGALLI, SERENI, MELANDRI e RANIERI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il 18 febbraio 2004 si svolgerà a Berlino un vertice tra Francia, Germania e Gran Bretagna sui problemi dell'economia europea;

i Ministri degli affari esteri degli stessi Paesi avevano negoziato con l'Iran il protocollo per la sicurezza del potenziale nucleare di quel Paese;

nonostante il rilevante impegno diplomatico dispiegato nel passato dall'Italia, i negoziati per il disarmo della Libia hanno visto a livello europeo il protagonismo della sola Gran Bretagna;

alla vigilia del vertice europeo di dicembre 2003, ancora Francia, Germania e Gran Bretagna avevano raggiunto tra loro quell'accordo sui problemi della difesa, che ha poi consentito analogo accordo a livello europeo;

alcuni giorni fa il cosiddetto vertice di Weimar (Francia, Germania, Polonia) ha dichiarato possibile trovare un compromesso sul testo di Costituzione europea

entro maggio 2004, data fissata per l'ingresso dei dieci nuovi Paesi membri dell'Unione europea —:

quali siano le valutazioni del Governo italiano sull'insieme di questi fatti e sulla mancata partecipazione ad essi dell'Italia e se ciò non implichi una radicale revisione della politica europea del nostro Governo, tanto più in un momento in cui, all'indomani del fallimento della conferenza intergovernativa di Roma, si pone come priorità il rilancio dell'approvazione della Costituzione europea, così come convenuta dalla Convenzione. (3-02965)

(20 gennaio 2004)

**(Sezione 8 – Iniziative normative volte a garantire un comportamento paritario del sistema bancario nei confronti delle imprese)**

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il recente caso *Parmalat* è con tutta probabilità solo all'inizio e riserverà nei prossimi mesi sorprese ancora più grandi

sulle irregolarità commesse, sia da enti privati che da enti di carattere istituzionale;

già da oggi, comunque, risulta evidente l'assoluta superficialità con cui sono state condotte enormi transazioni finanziarie;

risulta assolutamente incomprensibile come primarie banche abbiano potuto emettere titoli per 20.000 miliardi delle vecchie lire, a fronte di un gruppo con un fatturato di circa 7-8 mila miliardi;

ancor più stridente risulta il confronto con quanto invece lo stesso sistema bancario pretende dalla media, piccola e piccolissima industria sul fronte delle garanzie reali per l'accesso al credito e per i parametri di bilancio richiesti alle stesse aziende —:

se il Governo abbia intenzione di intervenire in tale insostenibile situazione, adottando un'iniziativa normativa volta ad introdurre norme, che, imponendo al sistema bancario comportamenti paritari nei confronti del sistema industriale nazionale con parametri di garanzie e di trattamento (interessi, spese ed altri) il più possibile uguali per tutti, garantiscano una reale concorrenza tra istituti bancari e una situazione paritaria per tutti gli imprenditori, evitando che i privilegi concessi a pochi eletti siano poi, di fatto, pagati da tutti gli altri, che, come il caso *Parmalat* dimostra una volta di più, sono gli unici a fare economia vera e a produrre valore aggiunto per tutto il Paese. (3-02966)

(20 gennaio 2004)

*MOZIONI BINDI ED ALTRI N. 1-00240, ANTONIO LEONE N. 1-00306 E TURCO ED ALTRI N. 1-00307 SULLA PROROGA DELLA SPERIMENTAZIONE DEL REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO*

*(Sezione 1 - Mozioni)*

La Camera,

premesso che:

il 30 giugno 2003 si è conclusa l'erogazione dei benefici relativi alla sperimentazione del reddito minimo di inserimento, ponendo gli enti locali di fronte ad un vero stato di emergenza, con migliaia di famiglie prive di quello che risultava essere fino a suddetta data l'unica fonte reddituale;

nei 39 comuni nei quali vi è stata la sperimentazione, in base ai dati ufficiali, le domande presentate sono state 55.522, di cui 34.730 accolte;

il reddito minimo di inserimento nella sua sperimentazione ha consentito a migliaia di famiglie, in particolare nel Mezzogiorno, di uscire dalla soglia di povertà;

l'assegno medio mensile si aggirava sui 367 euro (circa 710 mila delle vecchie lire) ed era accompagnato da un programma redatto a livello locale di reinserimento sociale;

la legge n. 388 del 2000 ha esteso il reddito minimo di inserimento a tutti i comuni ricadenti nell'obiettivo 1 interessati da strumenti della programmazione negoziata (patti territoriali, accordi di programma, contratti d'area);

i finanziamenti per i 39 comuni sperimentatori del decreto legislativo che ha introdotto il reddito minimo di inserimento sono stati bloccati in assenza dell'atto che autorizzasse gli enti locali ad attivare il contributo, in quanto nel proporre il prolungamento dell'intervento il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha incredibilmente dimenticato di affrontare il problema del patto di stabilità interno, creando disagio a disagio;

ad avviso dei firmatari, il Governo non ha previsto alcuna forma di finanziamento in favore delle politiche di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale e non ha provveduto neppure a determinare un regime transitorio a sostegno di quelle amministrazioni locali che hanno terminato la sperimentazione il 30 giugno 2003, in attesa di quello che dovrebbe essere il cosiddetto reddito di ultima istanza introdotto con la legge finanziaria per il 2004;

i dati Istat resi noti nel mese di dicembre 2003 hanno evidenziato una crescita del disagio e del rischio povertà nel nostro Paese. Ad essere particolarmente a rischio sono le famiglie monoreddito con figli, gli anziani e i minori. Nel biennio 2001-2002 sono risultate 990 mila le famiglie povere in cui vivono dei minori, pari al 14,8 per cento delle famiglie con minori;

il ministero del lavoro e delle politiche sociali, in un incontro svoltosi l'8 gennaio 2003 con i rappresentanti dei 39 comuni coinvolti nella sperimentazione, ha

proposto un contributo straordinario per il primo semestre dell'anno 2003, operando una stima del fabbisogno sulla base del finanziamento del reddito minimo di inserimento per l'anno 2002. Il ministero del lavoro e delle politiche sociali si è impegnato a finanziare direttamente il 50 per cento del provvedimento, coinvolgendo le regioni nel finanziamento del restante 50 per cento;

da prima nel « Patto per l'Italia » e successivamente nel « Libro bianco sulle politiche sociali » è stata prevista l'istituzione di uno strumento di sostegno al reddito di ultima istanza, « caratterizzato da elementi solidaristici e finanziato dalla fiscalità generale », nell'obiettivo di « garantire un reddito essenziale ai cittadini non assistiti da altre misure di integrazione del reddito »;

all'articolo 3, comma 101, della legge n. 350 del 2003 è stato previsto che « nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalità previste dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché una quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro »;

affinché questa disposizione trovi piena applicazione saranno necessari uno o più provvedimenti attuativi da concor-

dare con le regioni, con tempi e modalità tutte da definire, ponendo ulteriori difficoltà a migliaia di cittadini che si trovano in difficoltà economiche;

il reddito di ultima istanza si caratterizza come una misura meramente assistenziale, che non sostiene l'impegno degli enti locali nella ricerca di strumenti finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo della persona e dei nuclei familiari;

in merito alla vicenda della soppressione del reddito minimo di inserimento si è constatato un atteggiamento colpevole da parte del Governo, che ha scaricato sugli enti locali il disagio di migliaia di famiglie, che si sono ritrovate, prive dello strumento introdotto dai Governi di centrosinistra, in condizioni di estrema difficoltà, a cui si sono aggiunti ulteriori 20 mila beneficiari a partire da ottobre 2003;

impegna il Governo

ad affrontare retroattivamente il problema dei nuclei familiari beneficiari del reddito minimo di inserimento, che alla soppressione del citato strumento sono rimasti privi di qualsiasi sostegno alla propria condizione di disagio economico e sociale, adottando iniziative, anche normative, affinché sia garantita la sperimentazione della misura fino alla determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione del reddito di ultima istanza introdotto con la legge finanziaria per l'anno 2004.

(1-00240) « Bindi, Duilio, Castagnetti, Loiero, Monaco, Meduri, Burtone, Mosella, Micheli, Molinari, Iannuzzi, Ladu, Realacci, Mattarella, Lettieri, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Soro ».

(9 luglio 2003)

La Camera,

premesso che:

il Governo sta attuando fin dal suo insediamento una serie di misure dirette a

contrastare la povertà e l'esclusione sociale, quali:

a) l'aumento ad 1 milione di vecchie lire al mese delle pensioni minime;

b) la riduzione del prelievo Irpef per le fasce di reddito medio basse;

c) misure per il sostegno della natalità;

d) il rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali nella misura massima consentita dalle attuali condizioni del bilancio dello Stato;

e) l'inserimento nella legge finanziaria per il 2004 di specifiche norme e stanziamenti per il concorso dello Stato al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro;

f) interventi efficaci che hanno determinato una diminuzione sensibile del tasso di disoccupazione, anche nelle regioni meridionali ed insulari, dove è più vasto il fenomeno della disoccupazione giovanile e di quella di lunga durata;

impegna il Governo

a proseguire nella propria azione incisiva di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, rafforzando, nella misura massima consentita dalle esigenze di mantenimento dell'equilibrio della finanza pubblica, gli interventi diretti a tale fondamentale finalità.

(1-00306) « Antonio Leone, Maninetti, Alberto Giorgetti, Dario Galli ».

(19 gennaio 2004)

La Camera,

premesso che:

al 30 giugno 2003 si è conclusa la sperimentazione del reddito minimo di

inserimento, istituita con il decreto legislativo n. 237 del 1998, che ha costituito un importante strumento di contrasto alla povertà, una misura di « assistenza attiva », introdotta per aiutare le persone che per qualsiasi motivo si trovino a vivere con un reddito che si collochi al di sotto della soglia di povertà, adottata da quasi tutti i Paesi membri dell'Unione europea;

tale misura consentiva di erogare agli interessati un assegno mensile di circa 367 euro, erogazione inserita in un più ampio programma di reinserimento sociale e lavorativo predisposto e concordato con l'utente dagli operatori sociali del territorio;

la sperimentazione ha interessato 306 comuni (39 nella prima fase e 267 a partire dal 2001) distribuiti su tutto il territorio nazionale, oltre 42 mila famiglie e circa 165 mila persone, in particolare dislocate nelle più disagiate aree del Mezzogiorno;

i fenomeni legati alla povertà sono in preoccupante aumento. Secondo i più recenti dati Istat, infatti, la percentuale delle famiglie che hanno una spesa mensile per consumi al di sotto della soglia di povertà è pari all'11 per cento, per un ammontare complessivo di circa 2 milioni 456 mila famiglie ed un totale di 7 milioni 140 mila individui, che corrispondono al 12,4 per cento della popolazione;

il fenomeno si è ulteriormente aggravato negli ultimi mesi, in conseguenza del costante aumento dei prezzi al consumo dei generi di prima necessità;

il fenomeno della povertà si addensa nelle aree del Mezzogiorno, riguarda, in particolare, persone sole anziane, coppie con più figli e nuclei familiari con un solo genitore e tocca particolarmente i minori;

pur in presenza di risultati largamente positivi della sperimentazione e di una forte richiesta da parte dei comuni interessati, il Governo non ha ritenuto di dover proseguire la sperimentazione;

invece di estendere, come da più parti auspicato, il reddito minimo di inserimento a tutto il territorio nazionale, il Governo, prima nel cosiddetto « Patto per l'Italia » e successivamente tanto nel « Libro bianco sulle politiche sociali » che nel « Piano d'azione nazionale contro la povertà e l'esclusione sociale 2003-2005 », ha previsto l'istituzione in alternativa di un reddito di « ultima istanza »;

tale strumento, che pare riproporre vecchie ricette assistenzialistiche, si è oltretutto tradotto nel comma 101 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) in un generico impegno a « concorrere al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro »;

tale norma si inserisce in un quadro di riduzione delle risorse del Fondo per le politiche sociali e dei trasferimenti ai comuni, che renderà quantomeno improbabile la possibilità per le regioni ed i comuni di attivare nuovi interventi e prestazioni sociali, e accentua le discriminazioni tra le aree più ricche e quelle più povere del Paese;

tutto ciò rischia di indebolire l'intera rete dei servizi sociali e di sostegno alla realtà di disagio, di povertà e di esclusione sociale e rende, soprattutto, drammatica la situazione delle migliaia di famiglie interessate alla sperimentazione, che sono state private di un fondamentale sostegno economico e sociale ed hanno visto così svanire una preziosa opportunità di emergere da una situazione di povertà e di disagio;

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie a garantire il ripristino del reddito minimo di inserimento nell'ambito dei 306 comuni inte-

ressati fino al 2003 alla sperimentazione e a favorire l'adozione di nuove misure legislative, che consentano, alla luce dei risultati della sperimentazione, di estendere su tutto il territorio nazionale gli strumenti e le risorse per contrastare le situazioni di povertà.

(1-00307) « Turco, Battaglia, Violante, Agostini, Bogi, Innocenti, Montecchi, Calzolaio, Magnolfi, Nicola Rossi, Ruzzante, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Labate, Lucà, Petrella, Zanotti, Cennamo ».

(19 gennaio 2004)

### **(Sezione 2 – Risoluzione)**

La Camera,

premesso che:

il 30 giugno 2003 si è conclusa l'erogazione dei benefici relativi alla sperimentazione del reddito minimo di inserimento, ponendo gli enti locali di fronte ad un vero stato di emergenza, con migliaia di famiglie prive di quello che risultava essere fino a suddetta data l'unica fonte reddituale;

la sperimentazione ha interessato 306 comuni (39 nella prima fase e 267 a partire dal 2001) distribuiti su tutto il territorio nazionale, oltre 42 mila famiglie e circa 165 mila persone, in particolare dislocate nelle più disagiate aree del Meridione;

i fenomeni legati alla povertà sono in preoccupante aumento. Secondo i più recenti dati Istat, infatti, la percentuale delle famiglie che hanno una spesa mensile per consumi al di sotto della soglia di povertà è pari all'11 per cento, per un ammontare complessivo di circa 2 milioni 456 mila famiglie ed un totale di 7 milioni 140 mila individui, che corrispondono al 12,4 per cento della popolazione;

il fenomeno si è ulteriormente aggravato negli ultimi mesi, in conseguenza del costante aumento dei prezzi al consumo dei generi di prima necessità;

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie a garantire il ripristino del reddito minimo di inserimento nell'ambito dei 306 comuni interessati fino al 2003 alla sperimentazione e a favorire l'adozione di nuove misure

legislative, che consentano, alla luce dei risultati della sperimentazione, di estendere su tutto il territorio nazionale gli strumenti e le risorse per contrastare le situazioni di povertà.

(6-00090) «Turco, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Russo Spina, Battaglia, Burtone, Bimbi, Meduri, Bertucci, Mosella, Intini, Oliverio, Cennamo, De Franciscis, Boato».